

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico 1**
- * **Regolamento (CEE) n. 1680/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980 4**
- * **Regolamento (CEE) n. 1681/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3700/83 che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro oltre il 31 dicembre 1983 5**
- Regolamento (CEE) n. 1682/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 1683/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 1684/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 10
- Regolamento (CEE) n. 1685/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 13
- * **Regolamento (CEE) n. 1686/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3714/84 recante modalità di concessione degli aiuti per il latte e il latte in polvere parzialmente scremati destinati all'alimentazione degli animali 14**
- Regolamento (CEE) n. 1687/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero 15

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 1688/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo forfetario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero . . .	18
Regolamento (CEE) n. 1689/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	19
Regolamento (CEE) n. 1690/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	22
Regolamento (CEE) n. 1691/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	25
Regolamento (CEE) n. 1692/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli schioppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	27
Regolamento (CEE) n. 1693/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29
Regolamento (CEE) n. 1694/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30
Regolamento (CEE) n. 1695/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	33
Regolamento (CEE) n. 1696/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	37
Regolamento (CEE) n. 1697/85 della Commissione, del 20 giugno 1985, che proroga la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali . .	39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1679/85 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 1985**

che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che l'articolo 4 della decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) ⁽²⁾, prevede l'attuazione di misure di sfollamento del personale del Centro, destinate a rinnovare le competenze e ad abbassare l'età media del personale in attività;

considerando che, per realizzare gli obiettivi così definiti, occorre adottare, a titolo temporaneo, misure speciali in materia di cessazione dal servizio valide fino al 31 dicembre 1986, in modo da permettere un miglior adeguamento delle competenze di tutto il personale alle esigenze derivanti dai programmi di ricerca di cui il Centro assicura l'esecuzione;

considerando che, sebbene in questo contesto l'applicazione delle misure di cessazione dal servizio debba essere generalmente subordinata alla volontà dei funzionari di cessare l'attività, queste misure possono, a titolo eccezionale e se l'interesse esclusivo del servizio lo esige, essere anche prese d'autorità nei confronti dei

funzionari che esercitano, nell'esecuzione dei programmi, funzioni corrispondenti ad un grado particolarmente alto di responsabilità scientifica e tecnica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'interesse del servizio e al fine di procedere al necessario adeguamento delle competenze del Centro comune di ricerca, richiesto dalle sue strutture, la Commissione è autorizzata, fino al 31 dicembre 1986, a prendere misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, in seguito denominato « statuto », alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nei confronti dei funzionari in attività o comandati, retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, facenti parte dell'organico del Centro e appartenenti ai quadri scientifico e tecnico.

2. Il numero dei funzionari ai quali sono applicate le misure non può essere superiore a 120.

Articolo 2

1. La Commissione, previa consultazione della commissione paritetica

a) fissa l'elenco dei funzionari di grado A 3 o A 4, che abbiano già raggiunto l'età di 50 anni, che esercitano funzioni di responsabilità nella gestione dei programmi scientifici o svolgono mansioni direttive, ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 1. A tal fine essa prende in considerazione:

— in via prioritaria e compatibilmente con l'interesse del servizio, i funzionari che hanno chiesto di beneficiare di dette misure,

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 102.

⁽²⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21.

— e in ogni caso l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione familiare e l'anzianità dei funzionari nonché, se del caso, il carattere gravoso di taluni compiti connessi alle funzioni esercitate;

b) fissa l'elenco dei funzionari dei gradi da A 7 a A 5 e delle categorie B e C, che abbiano già raggiunto l'età di 55 anni, che chiedono di beneficiare di dette misure, dando la precedenza ai funzionari inquadrati nell'ultimo scatto del loro grado e prendendo altresì in considerazione i criteri definiti nel secondo trattino della lettera a).

Articolo 3

1. L'ex funzionario, cui sia stata applicata la misura di cui all'articolo 1, ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata.

2. Il beneficio dell'indennità cessa, al più tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi le condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità.

L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità.

3. All'indennità prevista al paragrafo 1, è applicato il coefficiente correttore fissato per il paese sito all'interno o all'esterno delle Comunità, ove il beneficiario fornisca prove di aver stabilito la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100.

L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pagata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma.

L'indennità pagata in una moneta diversa del franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto.

4. L'importo dei redditi lordi riscossi dall'interessato nelle sue nuove funzioni viene dedotto dall'indennità prevista al paragrafo 1, nella misura in cui tali redditi,

cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore previsto al paragrafo 3.

Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma, si intendono gli importi considerati dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta.

L'interessato deve fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e deve comunicare all'istituzione ogni elemento suscettibile di modificare i suoi diritti all'indennità.

5. Alle condizioni elencate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale previsto all'articolo 72 dello statuto, purché versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto all'articolo 77, secondo comma, dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto ed all'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto, allorché era beneficiario dell'indennità mensile, prevista al paragrafo 1, ha diritto, purché coniugato da almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso un'istituzione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità, di cui avrebbe beneficiato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, effettivamente beneficiarne al momento della morte.

L'importo della pensione di reversibilità prevista al primo comma, non può essere inferiore agli importi previsti all'articolo 79, secondo comma, dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, dopo aver beneficiato dei diritti alla succitata indennità, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, prevista al primo comma, non è richiesta se siano nati uno o più figli da un matrimonio dell'ex funzionario, contratto prima della cessazione del servizio, purché, il coniuge superstite provveda od abbia provveduto ai bisogni di questi figli.

Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste all'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario, beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo

2, dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché all'allegato VIII, articolo 21 dello statuto.

10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni, purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/85 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile
agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3508/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3627/84⁽²⁾, ha prorogato fino al 30 giugno 1985 il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1985.

considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/80, la data del « 30 giugno 1985 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1681/85 DEL CONSIGLIO**del 19 giugno 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 3700/83 che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro oltre il 31 dicembre 1983**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3700/83 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3628/84 ⁽²⁾, ha prorogato fino al 30 giugno 1985 il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro;

considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3700/83, la data del « 30 giugno 1985 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1985 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. ANDREOTTI

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 20. 12. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1682/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 giugno 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	108,24
10.01 B II	Frumento duro	156,26 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	109,07 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	99,28
10.04	Avena	86,57
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	89,94 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	79,85 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	113,21 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	167,36
11.01 B	Farine di segala	168,52
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	256,04
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	177,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1683/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 giugno 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,31	1,31	5,27
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	3,27
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/85 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1985****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 17 e 18 giugno 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	62,50 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	67,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	77,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

- ⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :
- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
 - b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
 - c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- ⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- ⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,74
07.03 A II	14,74
15.17 B I a)	33,50
15.17 B I b)	53,60
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/85 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1985****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 106/85 del Consiglio, del 14 gennaio 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 142/85 della Commissione, del 18 gennaio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 106/85 e (CEE) n. 3688/84 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 951/85 ⁽³⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 142/85 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati

Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1985;

considerando che le domande presentate in giugno 1985, riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata per il mese di giugno 1985 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 142/85 è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni di luglio 1985 possono essere presentate, in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 9 718 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 17. 1. 1985, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/85 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 3714/84 recante modalità di concessione degli aiuti per il latte e il latte in polvere parzialmente scremati destinati all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1138/85⁽⁴⁾, l'aiuto viene ridotto se gli interessati non si conformano alle prescrizioni comunitarie relative alla quantità e non rispettano vari termini; che è opportuno precisare quali quantitativi totali sono oggetto della suddetta riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3714/84 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:
« — il latte parzialmente scremato in polvere sia conforme alle disposizioni del presente regolamento; la relativa prova è fornita dal bollettino di controllo redatto per ciascuna partita in conformità dell'allegato III; »
2. È aggiunto il seguente paragrafo 7:
« 7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, la riduzione dell'aiuto concerne i quantitativi che costituiscono la partita ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65.⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 2. 3. 1985, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

**relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 7,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, prevede, tra l'altro, che se, nel corso del periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, e il giorno dell'esportazione, si verifica una modifica dei prezzi dello zucchero fissati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, può essere previsto un adeguamento dell'importo della restituzione;

considerando che i prezzi comunitari dello zucchero che sono stati fissati per la campagna 1985/1986 con applicazione dal 1° luglio 1985, sono in aumento rispetto a quelli della campagna 1984/1985; che, per lo zucchero bianco o lo zucchero greggio esportato tal quale a decorrere dal 1° luglio 1985 mediante prefissazione della restituzione all'esportazione, determinata rispettivamente nel quadro dei regolamenti di gara (CEE) n. 2384/84 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2385/84 ⁽⁶⁾ della Commissione, è stata prevista la possibilità di adeguare la restituzione a richiesta degli interessati; che ci si deve pertanto avvalere di tale possibilità di adeguamento nel caso di restituzioni fissate per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio esportati sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1028/83 ⁽⁸⁾, restituzioni che risultino prefissate anteriormente al 1° luglio 1985 e le cui formalità doganali d'esportazione sono state espletate a tale data o successivamente;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80 dispone che il tasso della restituzione in regime di fissazione anticipata è adeguato secondo le stesse norme applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni, relative ai prodotti di base esportati tal quali; che pertanto tale adeguamento sarà effettuato in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero in causa valido per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e quello valido, per lo stesso zucchero, per la campagna di commercializzazione 1985/1986; che, tenendo conto dell'evoluzione del volume degli scambi di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dello zucchero candito bianco o greggio, occorre applicare a questi prodotti, alle stesse condizioni, la possibilità di adeguamento delle restituzioni anzidette e, in vista di una parità di trattamento, estendere tale possibilità anche all'isoglucosio, allorché i prodotti in questione sono esportati tal quali o sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni prefissate anteriormente al 1° luglio 1985 per i prodotti di cui all'allegato I, esportati a tale data o successivamente, sono adeguate, in conformità delle condizioni qui appresso indicate, a richiesta dei titolari dei titoli d'esportazione interessati, purché si soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68.

2. Il paragrafo 1 si applica anche nel caso dei prodotti di cui all'allegato II che sono esportati sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 25. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 116 del 27. 4. 1983, pag. 9.

3. La richiesta di adeguamento deve essere presentata dal titolare dei titoli di esportazione interessati all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato questi ultimi, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative ai quantitativi in causa.

Tale autorità indica nella casella 18a del titolo di esportazione, l'adeguamento da effettuare e vi appone il proprio timbro.

Articolo 2

Ove si tratti di zucchero bianco della sottovoce 17.01 A, della tariffa doganale comune, l'adeguamento, di cui all'articolo 1, si ottiene aumentando la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi di zucchero, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985, e lo stesso prezzo d'intervento in vigore il 30 giugno 1985.

Articolo 3

Ove si tratti dei prodotti, indicati negli allegati, classificati :

a) nelle sottovoci ex 17.01 A (zuccheri aromatizzati o colorati), 17.02 D II, 17.02 E, 17.02 F I e 21.07 F IV, della tariffa doganale comune, l'adeguamento

stabilito conformemente all'articolo 2, si applica per l'1 % di contenuto in saccarosio del prodotto considerato. Il suo importo è pari ad un centesimo della differenza stabilita in conformità di detto articolo ;

b) nelle sottovoci 17.02 D I e 21.07 F III, della tariffa doganale comune, l'adeguamento stabilito conformemente all'articolo 2, si applica per 100 chilogrammi di sostanza secca del prodotto considerato.

Articolo 4

1. Ove si tratti di zucchero greggio della sottovoce 17.01 B, della tariffa doganale comune, l'adeguamento di cui all'articolo 1, si effettua aumentando la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi di zucchero, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985 e lo stesso prezzo d'intervento in vigore il 30 giugno 1985.

2. Se la resa dello zucchero greggio si discosta da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽¹⁾, l'importo dell'adeguamento stabilito conformemente al paragrafo 1 è adeguato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione⁽²⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi canditi (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : — zuccheri canditi
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina): I. Isoglucosio ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-destrina)

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.01 A	Zuccheri bianchi
17.01 B	Zuccheri greggi
17.02 D I	Isoglucosio
ex 17.02 D II	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso, allo stato secco, 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/85 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1985****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

1920/81 ⁽⁵⁾, prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,165 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1631/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le mele, le albicocche e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serra

e di pieno campo delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/83⁽⁸⁾, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle espor-

tazioni di limoni, di noci in guscio, di nocciole sgusciate, di albicocche e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II : per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia — le altre destinazioni	12,00 8,00
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	4,84 19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	9,67
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciole in guscio	7,50
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	14,51
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : per le esportazioni verso : — il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ , l'Iran, l'Irak, la Giordania — i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Jugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer e la Finlandia	12,00 4,00
08.07 A	Albicocche delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso qualsiasi destinazione diversa dalla Svizzera e dall'Austria	12,00
ex 08.07 B	Pesche (escluse le pesche noci) delle categorie Extra, I e II : — originarie della Grecia, per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale, la Jugoslavia e i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ — qualsiasi altra destinazione con esclusione della Svizzera e dell'Austria — originarie degli altri Stati membri, per le esportazioni verso qualsiasi destinazione diversa dalla Svizzera e dall'Austria	5,00 1,63 5,00

(¹) Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono: l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/85 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 1985
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1121/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/85⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1490/85⁽¹⁰⁾,

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1985 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1985 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 22 al 28 maggio 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1121/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1985, per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 21 giugno 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1985 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	14,057	9,047 (1)	11,535 (1)	12,634 (1)	12,008 (1)	12,528 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	36,06	24,11 (1)	29,91 (1)	32,71 (1)	31,30 (1)	33,22 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	40,64	27,17 (1)	33,67 (1)	36,81 (1)	35,22 (1)	37,31 (1)
— UEBL (FB/Flux)	652,41	419,89 (1)	535,36 (1)	585,03 (1)	555,93 (1)	569,67 (1)
— Francia (FF)	87,69	59,41 (1)	76,56 (1)	83,35 (1)	78,79 (1)	82,45 (1)
— Danimarca (Dkr)	118,29	76,13 (1)	97,07 (1)	106,31 (1)	101,05 (1)	104,69 (1)
— Irlanda (£ Irl)	10,544	6,786 (1)	8,647 (1)	9,409 (1)	8,938 (1)	9,172 (1)
— Regno Unito (£)	9,471	6,372 (1)	7,859 (1)	8,527 (1)	8,164 (1)	8,246 (1)
— Italia (Lit)	18 110	13 269 (1)	16 692 (1)	18 069 (1)	17 120 (1)	17 577 (1)
— Grecia (Dra)	841,28	917,16 (1)	1 172,38 (1)	1 284,99 (1)	1 220,66 (1)	1 273,88 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	20,843	20,843	16,283	16,283	18,213
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	52,50	52,50	41,66	41,92	46,42
— Paesi Bassi (Fl)	59,16	59,16	46,90	47,18	52,26
— UEBL (FB/Flux)	967,36	967,36	755,72	754,12	843,74
— Francia (FF)	133,42	133,42	109,05	107,88	121,59
— Danimarca (Dkr)	175,39	175,39	137,02	137,02	153,26
— Irlanda (£ Irl)	15,635	15,635	12,208	12,133	13,584
— Regno Unito (£)	13,746	13,746	10,925	10,925	12,092
— Italia (Lit)	27 628	27 623	23 657	23 348	26 233
— Grecia (Dra)	1 412,85	1 412,85	1 656,86	1 656,86	1 854,70

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,242390	2,235790	2,229490	2,222980	2,222980	2,206920
Fl	2,529250	2,524800	2,520260	2,515080	2,515080	2,502330
FB/Flux	45,237700	45,224200	45,217300	45,208700	45,208700	45,230400
FF	6,855730	6,863180	6,871900	6,881460	6,881460	6,912710
Dkr	8,052640	8,058130	8,058680	8,055610	8,055610	8,063280
£ Irl	0,716739	0,718509	0,720601	0,721936	0,721936	0,725797
£	0,573430	0,575056	0,576784	0,578176	0,578176	0,582429
Lit	1 429,78	1 436,68	1 442,23	1 450,21	1 450,21	1 462,05
Dra	99,315100	99,237900	99,176000	99,110400	99,110400	99,037300

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/85 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 1985
che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/84 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1436/85 ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1616/85 ⁽¹⁰⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85 ⁽¹¹⁾ e (CEE) n. 1490/85 ⁽¹²⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i semi di settembre, ottobre e novembre 1985 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1985 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo da ultimo indi-

cativo e della maggiorazione mensile proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 22 al 28 maggio 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1436/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 ⁽¹³⁾, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1436/85 modificato, sono modificati conformemente agli importi di cui all'allegato al presente regolamento per la colza e il ravizzone.

Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1985, per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 21 giugno 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1985 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 45.

⁽¹¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹³⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	12,000	6,990 (*)	6,990 (*)	7,510 (*)	8,030 (*)	8,550 (*)
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	31,30	19,35 (*)	19,38 (*)	20,87 (*)	22,11 (*)	24,11 (*)
— Paesi Bassi (Fl)	35,27	21,80 (*)	21,80 (*)	23,47 (*)	24,86 (*)	27,02 (*)
— UEBL (FB/Flux)	556,94	324,42 (*)	324,42 (*)	347,01 (*)	371,14 (*)	383,73 (*)
— Francia (FF)	73,07	44,80 (*)	44,19 (*)	46,71 (*)	50,35 (*)	54,01 (*)
— Danimarca (Dkr)	100,98	58,82 (*)	58,82 (*)	63,20 (*)	67,57 (*)	71,13 (*)
— Irlanda (£ Irl)	9,001	5,243 (*)	5,237 (*)	5,556 (*)	5,946 (*)	6,163 (*)
— Regno Unito (£)	8,241	5,142 (*)	5,142 (*)	5,464 (*)	5,785 (*)	5,841 (*)
— Italia (Lit)	15 053	10 213 (*)	9 904 (*)	10 378 (*)	11 149 (*)	11 571 (*)
— Grecia (Dra)	631,32	706,16 (*)	706,16 (*)	759,38 (*)	812,60 (*)	865,82 (*)

(*) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/85 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1985****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1433/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1649/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1433/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1433/85 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 19. 6. 1985, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4916	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	57,74
	ex II. non nominati	0,4916	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4916	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4916	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	57,74
	IV. altri	0,4916	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1673/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	49,16 45,66 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/85 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 1985
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1407/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1642/85⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 giugno 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1407/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 del 30. 5. 1985, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	166,49	160,45
11.01 E II ⁽²⁾	93,94	90,92
11.01 G ⁽²⁾	117,46	114,44
11.02 A II ⁽²⁾	201,14	195,10
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	131,55	125,51
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	166,49	160,45
11.02 A V b) ⁽²⁾	93,94	90,92
11.02 A VII ⁽²⁾	117,46	114,44
11.02 B II a) ⁽²⁾	148,43	145,41
11.02 B II b) ⁽²⁾	147,18	144,16
11.02 B II c) ⁽²⁾	145,64	142,62
11.02 B II d) ⁽²⁾	182,54	179,52
11.02 C I ⁽²⁾	177,95	174,93
11.02 C II ⁽²⁾	176,44	173,42
11.02 C V ⁽²⁾	145,64	142,62
11.02 C VI ⁽²⁾	182,54	179,52
11.02 D I ⁽²⁾	114,54	111,52
11.02 D II ⁽²⁾	113,58	110,56
11.02 D V ⁽²⁾	93,94	90,92
11.02 D VI ⁽²⁾	117,46	114,44
11.02 E II a) ⁽²⁾	202,83	196,79
11.02 E II b) ⁽²⁾	201,14	195,10
11.02 E II c) ⁽²⁾	166,49	160,45
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	208,00	201,96
11.02 F I ⁽²⁾	202,83	196,79
11.02 F II ⁽²⁾	201,14	195,10
11.02 F V ⁽²⁾	166,49	160,45
11.02 F VII ⁽²⁾	117,46	114,44
11.02 G I	88,04	82,00
11.02 G II	72,90	66,86
11.04 C II a)	132,82	108,64 ⁽⁵⁾
11.04 C II b)	164,07	139,89 ⁽⁵⁾
11.07 A I a)	205,49	194,61
11.07 A I b)	156,29	145,41
11.08 A I	132,82	112,27
11.08 A III	199,94	179,39
11.08 A IV	132,82	112,27
11.08 A V	132,82	56,13 ⁽⁵⁾
11.09	507,50	326,16
17.02 B II a) ⁽³⁾	243,15	146,43
17.02 B II b) ⁽³⁾	178,76	112,27
17.02 F II a)	250,13	153,41
17.02 F II b)	173,18	106,69

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
21.07 F II	178,76	112,27
23.02 A I a)	48,24	42,24
23.02 A I b)	96,50	90,50
23.02 A II a)	48,24	42,24
23.02 A II b)	96,50	90,50
23.03 A I	320,80	139,46

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁴) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0
	— gli altri paesi terzi	5,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,00
	— gli altri paesi terzi	40,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	0
	— gli altri paesi terzi	0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	15,00
	— la zona II b)	20,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	20,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	20,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	18,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	16,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	15,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	14,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	20,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	20,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	20,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	20,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	138,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	130,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	116,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	110,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	20,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1985

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75⁽⁶⁾, può essere stabilita una durata di validità speciale per il titolo d'esportazione; che, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni commerciali, è opportuno, per quanto riguarda i prodotti in questione, fissare correttivi che tengano conto delle durate di validità speciali eventualmente concesse;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto

della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)						
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato : per le esportazioni verso : — la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	0	0
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/85 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1985****che proroga la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1619/85 della Commissione del 13 giugno 1985⁽³⁾ ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto

necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 20 giugno 1985 indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1619/85 è sostituita dalla data del 26 luglio 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 53.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

1984

La relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

396 pagine, 9 grafici

ISBN 92-825-4860-0

CB-41-84-814-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 250 LIT 7 700

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo